



PROVINCIA DI FERMO

Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Commissione Provinciale per il Lavoro.

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 36 del 27/04/2010

*Settore Formazione Professionale,
Scuola e Politiche del Lavoro*

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1	Finalità	Pag. 3
Art. 2	Istituzione	Pag. 3
Art. 3	Funzioni e durata	Pag. 3
Art. 4	Composizione	Pag. 4
Art. 5	Procedura per la determinazione delle rappresentanze	Pag. 5
Art. 6	Sottocommissioni	Pag. 7
Art. 7	Comitato Tecnico per l'inserimento lavorativo dei disabili	Pag. 7
Art. 8	Norme di funzionamento	Pag. 8
Art. 9	Funzioni del Presidente	Pag. 8
Art. 10	Partecipazione alle sedute	Pag. 8
Art. 11	Convocazione delle sedute	Pag. 9
Art. 12	Ordine del giorno e documentazione	Pag. 9
Art. 13	Validità delle riunioni	Pag. 10
Art. 14	Discussione	Pag. 10
Art. 15	Inversione e stralcio dall'ordine del giorno	Pag. 10
Art. 16	Modalità delle votazioni	Pag. 11
Art. 17	Verbale della seduta	Pag. 11
Art. 18	Partecipazione e voto dei supplenti	Pag. 12
Art. 19	Disposizioni finali	Pag. 12

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, le attribuzioni, la composizione, l'articolazione, la durata in carica e le modalità di funzionamento della Commissione Provinciale per il Lavoro, di seguito denominata Commissione, della Provincia di Fermo a norma dell'art. 6 D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469, dell'art. 6 L. 12 marzo 1999, n. 68, nonché ai sensi dell'art. 8 L.R. 25 gennaio 2005, n. 2, come modificato dall'articolo 3 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 4.

Art. 2 - Istituzione

1. La Commissione Provinciale per il Lavoro della Provincia di Fermo è istituita, mediante Decreto Presidenziale, quale organo permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali, in relazione alle attività ed alle funzioni attribuite alla Provincia in materia di collocamento, servizi per l'impiego e programmazione provinciale delle politiche formative e del lavoro.

Art. 3 - Funzioni e durata

1. La Commissione, ai sensi dell'art. 8 L.R. 2/2005 e successive modificazioni, svolge i seguenti compiti e funzioni:
 - a) assicura la concertazione delle parti sociali in ordine all'esercizio delle funzioni attribuite alla Provincia in materia di formazione e lavoro;
 - b) esercita le funzioni degli organi collegiali soppressi di cui all'articolo 6, comma 2, del D. Lgs. 469/1997;
 - c) esprime parere obbligatorio sul programma provinciale annuale per le politiche formative e del lavoro;
 - d) esercita i compiti e le funzioni attribuiti, nel rispetto delle competenze regionali, dai competenti organi provinciali;
 - e) svolge le funzioni di approvazione dei contratti di formazione e lavoro, e dei piani per l'inserimento professionale, di cui all'articolo 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451 (Conversione in legge con modificazioni del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali).
2. Alla Commissione sono altresì attribuite le funzioni amministrative inerenti l'approvazione delle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e all'articolo 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge con modificazioni del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), nonché l'approvazione e la tenuta degli elenchi del personale della pubblica amministrazione collocato in disponibilità, a seguito della procedura di cui agli

articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

3. La Commissione può svolgere ulteriori funzioni amministrative, attribuite dalla Giunta Regionale fra quelle di propria competenza, anche su proposta della Commissione Regionale per il Lavoro.
4. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Provinciale. Tuttavia, alla scadenza del Consiglio Provinciale, la Commissione in carica continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.

Art. 4 - Composizione

1. La Commissione è composta da:
 - a) il Presidente della Provincia, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) otto rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale (nei settori Piccola e Grande Industria, Artigianato, Commercio-Turismo e Servizi, Agricoltura e Cooperazione);
 - c) otto rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
 - d) un rappresentante della Commissione provinciale per le pari opportunità;
 - e) il Consigliere provinciale di parità, di cui alla L. 10 aprile 1991, n. 125, ove nominato;
 - f) due rappresentanti nominati dal Coordinamento provinciale per la tutela delle persone disabili, di cui un rappresentante delle associazioni di categoria di invalidi aventi l'obbligo della tutela e rappresentanza, riconosciute dalla legislazione vigente;
 - g) un rappresentante degli enti locali della Provincia di Fermo, designato dall'ANCI.
2. Per lo svolgimento delle funzioni relative al collocamento obbligatorio, la Commissione è integrata da un ispettore medico del lavoro e da tre rappresentanti delle categorie interessate, designati dalle stesse.
3. Ciascuna delle parti sociali, di cui alle precedenti lettere b), c) e f), provvede a designare un numero di componenti supplenti pari a quelli designati come effettivi.
4. I componenti della Commissione possono essere sostituiti su richiesta delle organizzazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere trasmessa al Presidente della Commissione, il quale provvede a darne comunicazione agli uffici competenti per gli adempimenti relativi.
5. E' facoltà della Commissione richiedere, con decisione assunta all'unanimità, la partecipazione ai lavori di rappresentanti delle associazioni delle categorie professionali e produttive per l'approfondimento di particolari problematiche.

6. Ai lavori della Commissione partecipa il Dirigente del Settore Formazione Professionale, Scuola e Politiche del Lavoro al fine di garantire il necessario supporto tecnico.
7. Non possono far parte, quali componenti effettivi o supplenti della Commissione, dipendenti provinciali o regionali che svolgano le loro funzioni nell'ambito della Formazione Professionale e delle Politiche del Lavoro.
8. La funzione di segreteria della Commissione è garantita dal personale del Settore Formazione Professionale, Scuola e Politiche del Lavoro che offre ogni supporto utile al lavoro dei singoli componenti per le sedute della Commissione.

Art. 5 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze

1. La procedura per la determinazione dei rappresentanti delle parti sociali si avvia previa informativa da attuarsi con ogni mezzo ritenuto idoneo. A tale scopo, la Provincia invita le organizzazioni dei datori di lavoro, sindacali dei lavoratori e quelle di tutela dei disabili, presenti nel territorio provinciale, a dichiarare, entro i termini previsti e con le modalità meglio specificate nell'avviso, gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduto, secondo i parametri di seguito riportati:

a) Organizzazioni dei datori di lavoro:

- Numero di imprese, con sede legale nei 40 Comuni della Provincia di Fermo, associate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di pubblicazione dell'avviso;
- Numero di lavoratori dipendenti occupati nelle imprese di cui al precedente punto, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente quello di pubblicazione dell'avviso.

b) Organizzazioni sindacali dei lavoratori:

- Numero degli iscritti, residenti nei 40 Comuni della Provincia di Fermo, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di pubblicazione dell'avviso.

Al fine della composizione della presente Commissione, si considerano unicamente le associazioni sindacali confederali, in quanto ritenute in grado di rappresentare gli interessi dei lavoratori nel territorio provinciale nel loro complesso, nonché firmatarie di accordi interconfederali relativi allo sviluppo territoriale.

c) Organizzazioni di tutela dei disabili:

- Numero degli iscritti, residenti nei 40 Comuni della Provincia di Fermo, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di pubblicazione dell'avviso;

- Numero di sedi e sportelli presenti nei 40 Comuni della Provincia di Fermo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di pubblicazione dell'avviso.
2. I dati relativi alla rappresentatività sono comunicati dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione autocertificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o viziati da errori materiali, il Dirigente del Settore Formazione Professionale, Scuola e Politiche del Lavoro ne richiederà la regolarizzazione al legale rappresentante, che dovrà provvedervi entro il termine perentorio di 5 giorni. Decorso tale termine, senza che il legale rappresentante abbia fatto pervenire quanto richiesto, si provvederà come segue:
- nel caso di mancanza assoluta di dati o di comunicazioni, l'organizzazione interessata sarà esclusa;
 - nel caso di mancanza di integrazioni o correzioni richieste relativamente a singoli parametri, questi ultimi concorreranno alla definizione del grado di rappresentatività presentando un valore pari a zero.
3. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione viene misurato nel modo seguente:

Organizzazioni Datoriali:

- Incidenza percentuale del numero delle imprese associate ad una organizzazione datoriale rispetto al totale delle imprese associate alle medesime organizzazioni che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti;
- Incidenza percentuale del numero degli occupati nelle imprese associate ad una organizzazione datoriale rispetto al totale degli occupati nelle imprese associate alle medesime organizzazioni che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti.

Organizzazioni Sindacali:

- Incidenza percentuale del numero degli iscritti ad una organizzazione sindacale rispetto al totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti.

Organizzazioni di tutela dei disabili:

- Incidenza percentuale del numero degli iscritti ad una organizzazione di tutela dei disabili rispetto al totale degli iscritti alle organizzazioni dei disabili che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti;
- Incidenza percentuale del numero di sedi e sportelli di una organizzazione di tutela dei disabili rispetto al totale delle sedi e

sportelli di tutte le organizzazioni dei disabili che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti.

4. La media aritmetica semplice dei singoli parametri determina il valore che verrà utilizzato per la composizione delle rappresentanze. Una volta individuate le organizzazioni comparativamente più rappresentative, gli uffici del Settore Formazione Professionale, Scuola e Politiche del Lavoro provvederanno a richiedere alle stesse le designazioni dei membri effettivi e dei relativi supplenti.

Art. 6 - Sottocommissioni

1. La Commissione, con propria deliberazione, ha facoltà di costituire Sottocommissioni per l'esame di particolari tematiche, determinandone le modalità di funzionamento.
2. La Sottocommissione ha soltanto compiti istruttori ed esprime pareri in ordine alla materia di competenza della Commissione.
3. Nel nominare la Sottocommissione, la Commissione può stabilire il termine per l'attività della stessa.

Art. 7 - Comitato Tecnico per l'inserimento lavorativo dei disabili

1. La Commissione si avvale del Comitato Tecnico per l'inserimento lavorativo dei disabili, di seguito denominato Comitato, previsto dall'art. 6, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che svolge i compiti ad esso attribuiti in materia di disabilità dalla stessa legge e dalle successive disposizioni attuative.
2. Il Comitato è composto da:
 - a) due esperti del settore sociale, e cioè un assistente sociale ed uno psicologo, individuati nell'ambito degli operatori dei servizi pubblici di inserimento lavorativo dei disabili, di comprovata esperienza ed elevata professionalità, del Servizio Sanitario Nazionale operanti nella struttura ASUR Zona Territoriale n. 11 di Fermo;
 - b) due esperti del settore medico, e cioè un medico legale ed un medico del lavoro, individuati tra i medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale operanti nella struttura ASUR Zona Territoriale n. 11 di Fermo;
 - c) due dipendenti della Provincia di Fermo del competente Settore Formazione Professionale, Scuola e Politiche del Lavoro, di cui uno con funzioni di Segretario.

Al fine di determinare meglio il profilo socio-lavorativo della persona disabile, il Comitato può essere integrato, di volta in volta, da ulteriori figure professionali attinenti al particolare tipo di disabilità e individuate, in collaborazione con la Commissione medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- Consultazione per la valutazione della residua capacità lavorativa;
 - Definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento;
 - Predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità;
 - Ogni altro compito attribuito dalla L. 68/99 e dai provvedimenti di attuazione.
4. Il Comitato è convocato dal Dirigente del Settore Formazione Professionale, Scuola e Politiche del Lavoro, che presiede le relative sedute.
 5. I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente della Provincia con proprio decreto.
 6. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio Provinciale. Tuttavia, alla scadenza del Consiglio Provinciale, il Comitato in carica continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato.
 7. Il Comitato si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno un esperto per ciascuno dei settori di cui al precedente comma 2.

Art. 8 - Norme di funzionamento

1. Per il funzionamento delle eventuali Sottocommissioni si fa riferimento alle norme previste per la Commissione.

Art. 9 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede la Commissione stabilendo, d'intesa con il Dirigente del Settore Formazione Professionale, Scuola e Politiche del Lavoro, gli argomenti da sottoporre al suo esame.
2. Il Presidente accerta il numero legale, dichiara aperta la seduta, dà lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno, effettua le eventuali comunicazioni, regola e riassume le discussioni, pone in votazione le proposte di deliberazione e ne proclama l'esito, dichiara sciolta la seduta.
3. In caso di assenza del Presidente, le funzioni sono esercitate dal componente di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 4, più anziano d'età tra i presenti.

Art. 10 - Partecipazione alle sedute

1. I componenti della Commissione sono tenuti a partecipare a tutte le sedute, salvo i casi di motivato impedimento da comunicare al Presidente.
2. In caso di assenza ingiustificata del componente titolare o supplente a tre sedute consecutive, tali componenti si intendono decaduti.

3. Le sedute della Commissione di norma non sono pubbliche.

Art. 11 - Convocazione delle sedute

1. La convocazione avviene, di norma, tramite avviso scritto inviato ai componenti effettivi, a mezzo raccomandata, almeno dieci giorni prima della riunione, all'indirizzo indicato dai componenti stessi.
2. Su richiesta dell'interessato, l'avviso di convocazione può essere trasmesso anche a mezzo fax o posta elettronica.
3. In caso di urgenza, l'avviso va notificato con telegramma o fax o posta elettronica, almeno 24 ore prima della riunione.
4. Sarà cura dei componenti effettivi, in caso di prevista o sopravvenuta impossibilità di partecipare alla riunione, informare i rispettivi supplenti allo scopo di assicurare la validità delle riunioni della Commissione.
5. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora fissati per la riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. La Commissione si riunisce almeno sei volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga utile, o, in via straordinaria, su richiesta scritta di almeno la metà più uno dei componenti che ne indicano l'argomento di discussione.

Art. 12 - Ordine del giorno e documentazione

1. L'ordine del giorno della riunione è fissato secondo le modalità previste dall'art. 9 comma 1 e dall'art. 11 comma 6.
2. In casi eccezionali ed urgenti di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti all'ordine del giorno qualora il Presidente di sua iniziativa, o su proposta di un terzo dei componenti, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta sia accolta dall'unanimità dei presenti. Qualora non sia raggiunta tale unanimità, gli argomenti devono essere inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva.
3. Le eventuali relazioni e documentazioni, concernenti gli argomenti da trattare, debbono essere distribuite all'inizio della seduta e comunque sono messe a disposizione dei componenti dal momento della convocazione e, nei casi di urgenza, entro il termine ultimo previsto per la convocazione.
4. Le eventuali relazioni, afferenti casi di particolare urgenza o argomenti aggiuntivi, saranno distribuite all'inizio della riunione o nel corso della seduta al momento della loro trattazione.

Art. 13 - Validità delle riunioni

1. Ai fini della validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.
2. In seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno con orario diverso da quello di prima convocazione, la Commissione è validamente costituita quando risulta presente un terzo dei componenti.
3. Se nell'ora stabilita per la riunione, trascorsi 30 minuti dall'ora prefissata, non è presente la maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente dichiara deserta la seduta e la rinvia alla seconda convocazione.
4. Della seduta andata deserta, viene steso verbale nel quale sono indicati i componenti presenti e quelli assenti o giustificati, nonché l'ora di accertamento della seduta dichiarata deserta.
5. La verifica del numero legale è fatta dal Presidente all'inizio della seduta, ma può essere ripetuta anche nel corso della seduta d'iniziativa del Presidente stesso o su istanza anche di un solo componente.
6. Qualora, per mancanza del numero legale, la Commissione non possa validamente costituirsi e/o deliberare in relazione ad uno o più argomenti posti all'ordine del giorno per due sedute consecutive, le relative funzioni, limitatamente agli argomenti in questione, sono svolte dal Dirigente del Settore Formazione Professionale, Scuola e Politiche del Lavoro.

Art. 14 - Discussione

1. Chiunque intenda prendere la parola deve preventivamente farne richiesta al Presidente, il quale stabilisce il turno da seguire nelle discussioni in base all'ordine delle richieste.
2. Ha diritto di precedere in ogni caso la mozione d'ordine, che può essere illustrata dal presentatore appena esaurito l'argomento in corso.

Art. 15 - Inversione e stralcio dall'ordine del giorno

1. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere decisa qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più componenti, ne faccia richiesta e questa sia accolta dalla maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente può proporre, all'inizio della seduta, lo stralcio dall'ordine del giorno di uno o più argomenti informando delle ragioni la Commissione, la quale accoglie o respinge la proposta stessa a maggioranza dei presenti.

Art. 16 – Modalità delle votazioni

1. Il voto è personale, non sono ammesse deleghe.
2. Le votazioni, di norma, avvengono per alzata di mano.
3. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se richiesta, anche da uno solo dei componenti presenti, prima della comunicazione dell'esito della votazione.
4. I componenti che si allontanano dalla sala della riunione prima della votazione sull'argomento in discussione, non sono computati nel numero necessario per la validità della deliberazione.
5. La votazione può avvenire anche prima su eventuali modifiche e poi sull'intero schema del provvedimento proposto.
6. La Commissione si esprime a maggioranza dei presenti.
7. Coloro che si astengono dal voto vengono computati esclusivamente ai fini della validità della riunione.
8. In caso di parità tra voti favorevoli e contrari, prevale il voto del Presidente.

Art. 17 – Verbale della seduta

1. Il processo verbale delle riunioni della Commissione viene redatto riportando sinteticamente i singoli interventi nonché i fatti avvenuti durante la discussione.
2. Il processo verbale deve contenere l'intestazione dell'organo, la data della riunione, l'ora di inizio e di chiusura dei lavori, i nomi dei presenti, degli assenti o giustificati, la procedura e l'esito delle votazioni, le motivazioni e il dispositivo delle deliberazioni adottate e, oltre alla sintesi degli interventi, le dichiarazioni testuali delle quali i componenti intervenuti abbiano esplicitamente chiesto la trascrizione.
3. Il processo verbale è redatto dall'addetto alla Segreteria e firmato dallo stesso e dal Presidente della Commissione.
4. Il processo verbale viene presentato, letto e approvato nella riunione successiva.
5. In sede di approvazione del processo verbale, non è consentita la riapertura della discussione sugli argomenti che ne formano oggetto.
6. Ai componenti della Commissione assenti nella riunione cui si riferisce il verbale, non è consentito fare dichiarazioni o manifestazioni di voto.

Art. 18 - Partecipazione e voto dei supplenti

1. I componenti supplenti partecipano ai lavori della Commissione, prendono parte alla discussione ed alle votazioni, solo nel caso di assenza del rispettivo componente effettivo.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività dell'atto di approvazione.